


STUDIO LEGALE  
CIVILE - COMMERCIALE  
FUSCHETTI - PASSARELLI



AVV. GIANLUIGI PASSARELLI

VIA G.M. BOSCO N. 65 - PAL. ANTO  
81100 CASERTA  
TEL/FAX 0823. 1548006

gianluigi.passarelli@gmail.com  
p.e.c. gianluigi.passarelli@avvocatiencv.it



Sent. 147/15

Rep. 90/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI AVELLINO  
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO DOTT.SSA MICHELA PALLADINO  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al n. 801.12 R.G.A.C.C., avente ad oggetto:  
opposizione a decreto ingiuntivo, deciso a seguito di trattazione orale ai sensi  
dell'art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 25.5.2015

**TRA**

C. Campania srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Passarelli, giusto  
mandato in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio  
dell'avv. Giuseppe Pagnotta in S. Angelo dei Lombardi al C.so V. Emanuele II;  
- opponente -

L. soc. coop. arl in persona rappr. legale, rappresentata e difesa  
dall'avv. R. B., giusta procura a margine del ricorso per di, con il quale  
elettivamente domicilia in Montella alla via Verteglia n. 10;

-opposta-

**nonché**

Consorzio U., in persona del legale rapp., rappresentato e difeso dall'avv.  
G. P., con la stessa elettivamente domiciliata in Montella alla via  
Verteglia n. 10;

• interventore volontario-

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'opponente con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il di emesso dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi il 1.9.2012 per € ..... a favore di L. .... soc. coop arl, per il credito di cui alle fatture 43/55/62/81 tutte del 2012, deducendo:

- il difetto di legittimazione attiva della ricorrente essendo stato il contratto di appalto, fonte del credito azionato, stipulato non con la L. .... scarl ma con il Consorzio ....., mandatario della L. ...., al quale risulta conferita ai sensi dell'art. 11 del predetto contratto anche la rappresentanza processuale volontaria;
- l'infondatezza della pretesa creditoria della opposta Logi.Mec scarl e l'inadempimento della opposta per la mancata restituzione dei pallets ai fornitori;

chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione attiva, in subordine revocarsi il di e condannare la L. .... al risarcimento danni per l'inadempimento nella esecuzione del contratto; vinte le spese con attribuzione

Si costituiva la opposta L. .... scarl tempestivamente la quale:

- negava di aver mai conferito al Consorzio ..... la rappresentanza processuale, della quale manca ogni atto di conferimento per iscritto;
- lamentava la totale infondatezza della opposizione nel merito avendo dato piena prova del proprio credito attraverso fatture, estratto autentico scritture contabili e contratto, e non avendo l'opponente dato prova dell'avvenuto adempimento;
- negava il proprio inadempimento e chiedeva rigettarsi l'opposizione, e la riconvenzionale, con condanna alle spese.

In data 7.3.2013 (solo 4 giorni prima della prima udienza) esplicava intervento adesivo il Consorzio ..... che aderiva alla domanda della L. .... di conferma del di opposto e subordinatamente chiedeva pronunciarsi condanna al pagamento in proprio favore della somma di cui al decreto ingiuntivo.



Veniva fissata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per le questioni preliminari relative al difetto di legittimazione attiva ed alla ammissibilità dell'intervento del consorzio

Le parti depositavano note conclusionali in cui ribadivano:

la C...: il difetto di legittimazione attiva e la inammissibilità dell'intervento del Consorzio... attesa la tardività dell'intervento non limitato alla mera adesione ma comprendente anche la formulazione di domande nuove;

la L... scarl: ribadiva la propria legittimatio ad causam, in subordine chiedeva ritenersi ammissibile l'intervento del Consorzio...

il Consorzio... ribadiva l'ammissibilità del proprio intervento, essendo consentito fino alla precisazione delle conclusioni sia l'intervento che la proposizione di nuove domande, fatte salve solo le preclusioni istruttorie già verificatesi.

Entrambe le questioni preliminari sono fondate ed assorbono ogni

altra questione.

Infatti il concetto di legittimazione attiva e/o passiva, quale condizione dell'azione (art. 81 c.p.c.) si accerta esclusivamente

sulla base della prospettazione dell'attore del rapporto dedotto in lite, ovvero se vi sia coincidenza tra attore/convenuto e soggetto che ha il potere di chiedere una pronuncia e/o di subirla, ogni altra questione relativa alla effettiva titolarità del rapporto dedotto, investendo esclusivamente il merito della causa (Cass. 355/08, 8040/06).

E' vero che nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente si definisce parte del contratto di appalto di servizi sottoscritto con la C... Campania srl, tuttavia l'opponente ha dedotto come invece il contratto sia stato sottoscritto con la mandataria Consorzio... e che ai sensi dell'art. 11 del predetto contratto "al mandatario



Consortio ..... spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, della cooperativa mandante nei confronti della committente, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto....la cooperativa Logi.Mec conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.

Il contratto in oggetto pertanto vede come parti la *C. Campania srl* ed il Consortio ..... che interviene nel contratto in nome e per conto della L. .... scari; quest'ultima, trattandosi di una ipotesi di rappresentanza diretta, è divenuta parte sostanziale del contratto in oggetto, come tale teoricamente legittimata ad agire e ad essere convenuta per la tutela delle posizioni soggettive scaturenti dal contratto.

Tuttavia l'art. 11 prevede che il mandatario Consortio ..... abbia la rappresentanza sostanziale nel processo, ovvero il potere di agire o essere convenuto in nome del rappresentato.

Ne deriva che ogni azione per la tutela delle posizioni soggettive scaturenti dal contratto in oggetto, attive e passive, ha come legittimato processuale esclusivamente il Consortio .....

Risponde al vero che ai sensi dell'art. 77 c.p.c. tale rappresentanza deve essere conferita per iscritto tranne che per gli atti urgenti e le misure cautelari; tuttavia tale questione integra valutazioni di merito relative alla sussistenza o meno della rappresentanza sostanziale nel



processo in capo al Consorzio, che è questione differente da quella che occupa, ovvero la sussistenza della legittimazione ad agire nel procedimento monitorio, che è questione da valutarsi e risolversi sulla base della mera prospettazione preliminare ad ogni valutazione di merito.

Come questione di merito è anche il carattere esclusivo o

E tale vaglio preliminare non può superare il dettato dell'art. 11 del contratto da cui risulta il conferimento della rappresentanza sostanziale nel processo al Consorzio, rappresentanza generale, ovvero relativa a tutte le azioni esperibili relative al contratto, rappresentanza che presuppone una procura della cooperativa mandante, ma la cui esistenza e validità è questione esclusivamente di merito.

Quanto alla ammissibilità dell'intervento esperito da Consorzio

è da qualificarsi quale intervento adesivo autonomo atteso che il Consorzio con l'atto di intervento aderisce alla domanda proposta dalla L. n. 11/2003 e al tempo stesso formula una domanda nuova ed autonoma, ovvero di condanna della C Campania al pagamento in favore di esso Consorzio del credito azionato con la procedura monitoria

Si ritiene di aderire alla giurisprudenza che interpreta restrittivamente l'art. 268 c.p.c. conformemente al sistema di




preclusioni assertive ed istruttorie che caratterizzano il nuovo impianto processualcivilistico.

In tal senso, premesso che l'interveniente si costituiva oltre il termine massimo di costituzione del convenuto, e che l'art. 268 c. 2 c.p.c. prevede che "il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca per l'integrazione necessaria del contraddittorio", il terzo interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non può sottrarsi agli effetti preclusivi già maturati nei confronti delle altre parti.

Pertanto gli interventi litisconsortile e adesivo autonomo, in cui il terzo propone una nuova domanda devono ritenersi ammissibili solo nel termine di costituzione di convenuto, ovvero venti giorni prima della prima udienza di comparizione.

Dopo questo termine infatti il convenuto decade dalla facoltà di proporre riconvenzionali e eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.

Atteso il tenore del comma 2 dell'art. 268 c.p.c. , e nell'ottica di realizzare una effettiva concentrazione del processo ed evitare ogni elemento che ostacoli una rapida e pronta definizione coerente con le scansioni processuali disegnate dal codice di procedura, l'intervento così come formulato è da ritenersi inammissibile (Trib. Torino 26.10.2012, Trib. Palermo 30.3.2007, Trib. Lucca 27.6.2006)



Le spese seguono la soccombenza

**PQM**

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n 201/12 emesso dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi il 1.9.2012 per € \_\_\_\_\_ ;
2. dichiara inammissibile l'intervento del Consorzio Unicoop; condanna le parti soccombenti, in solido, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate in complessivi € \_\_\_\_\_ per compensi, oltre rimborso forf. 15%, iva e epa come per legge, a favore di C \_\_\_\_\_, e in € \_\_\_\_\_ per compensi, oltre rimb. forf. Iva e epa come per legge.

Così deciso in Avellino il 25.5.2015

Il Giudice

*Michela P. Vladino*

IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, ..... 25 MAG. 2015

IL CANCELLIERE  
Funzionario Giudiziario  
D.ssa Concettina Tropicano

